

Assicurazione Tutela Legale per la circolazione stradale

Documento Informativo relativo al Prodotto Assicurativo – Aggiornamento 06/2025

Impresa: ARAG SE Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia

Prodotto "Polizza collettiva ARAG Tutela Legale Circolazione per Enablia srl" – Pol. 11075457

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti

Che tipo di assicurazione è? Questo prodotto assicura nei casi sotto indicati la Tutela Legale, ossia gli oneri legali, peritali, di giustizia e processuali, compresi i relativi oneri non ripetibili dalla controparte, occorrenti all'Assicurato per la difesa dei suoi interessi in sede extragiudiziale e giudiziale. Il prodotto non copre multe, ammende, sanzioni pecuniarie.

Se acquistata contestualmente alla stipula di un finanziamento o leasing per l'acquisto di un veicolo, la copertura assicurativa è facoltativa e non vincolante per accedere al finanziamento o leasing.



Che cosa è assicurato?

- ✓ Richiesta di risarcimento danni
- ✓ Difesa penale per delitti colposi o contravvenzioni connessi a incidente
- ✓ Istanza di dissequestro del veicolo
- ✓ Anticipo cauzione penale in caso di arresto all'estero per incidente
- ✓ Assistenza dell'interprete in caso di arresto e/o interrogatorio all'estero per incidente.
- ✓ Ricorso contro le sanzioni amministrative pecuniarie o accessorie di ritiro sospensione o revoca della patente (senza incidente solo se con esito positivo)

La polizza prevede i massimali per sinistro e senza limite annuo di:

- € 20.000



Che cosa non è assicurato?

- ✗ proprietà, guida o circolazione di imbarcazioni o aeromobili
- ✗ veicoli non omologati o utilizzati in difformità da immatricolazione o dalla carta di circolazione
- ✗ veicoli non coperti da assicurazione obbligatoria RCA
- ✗ casi di condanna con decisione passata in giudicato per guida sotto l'effetto di sostanze stupefacenti senza prescrizione medica
- ✗ casi di condanna con decisione passata in giudicato per omissione di fermata e assistenza o casi di violazione della normativa in materia di cronotachigrafo e limitatore della velocità salvo che il ricorso abbia esito positivo definitivo
- ✗ partecipazione a gare o competizioni sportive e relative prove, salvo si tratti di gare ACI di pura regolarità;



Ci sono limiti alla copertura?

- ! La garanzia "Ricorso contro le sanzioni amministrative" in assenza di incidente stradale opera solo qualora il ricorso sia accolto anche parzialmente



Dove vale la copertura?

- ✓ L'assicurazione ti copre in tutto il mondo.



Che obblighi ho?

- Quando sottoscrivi il contratto, hai il dovere di fare dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare e di comunicare, nel corso del contratto, i cambiamenti che comportano un aggravamento del rischio assicurato. Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti, o l'omessa comunicazione dell'aggravamento del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto alle prestazioni assicurative nonché la cessazione dell'assicurazione.



Quando e come devo pagare?

Per il Contraente il Premio deve essere pagato secondo i tempi previsti dalla normativa vigente.

Per l'Aderente il Premio deve essere pagato al momento della sottoscrizione del modulo di adesione.

Il Contraente e l'Aderente possono effettuare il pagamento del premio con i mezzi consentiti dalla normativa vigente.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

Per il Contraente la validità della copertura assicurativa decorre dalle ore 24 del giorno indicato in polizza e scade nel giorno indicato in polizza.

Il contratto ha la durata pattuita nella polizza e si rinnova tacitamente, ogni volta, per 1 anno.

Per l'Aderente la copertura assicurativa è efficace dalle ore 24 del giorno indicato nel Certificato di assicurazione, se il premio è stato pagato; se il premio non è stato pagato la copertura assicurativa è efficace dalle ore 24 del giorno del pagamento. Resta ferma in ogni caso la data prevista di scadenza del Certificato di assicurazione. La copertura è senza tacito rinnovo, pertanto cessa automaticamente alla scadenza indicata nel Certificato di assicurazione.



Come posso disdire la polizza?

Il Contraente può inviare la disdetta della polizza mediante lettera raccomandata alla Casella Postale 61 - 26100 Cremona (CR) o fax spediti almeno 30 giorni prima della scadenza dell'assicurazione.

Il certificato è senza tacito rinnovo, pertanto cessa automaticamente alla scadenza indicata nel certificato senza che sia necessario inviare disdetta.

Dopo ogni denuncia di sinistro e fino al 30° giorno dopo la comunicazione della sua archiviazione, il contraente e ARAG possono recedere mediante lettera raccomandata AR o mezzi legalmente equivalenti, con un preavviso di almeno 15 giorni rispetto alla data di effetto del recesso.

Qualora abbia aderito alla Convenzione in occasione dell'acquisto di un veicolo tramite finanziamento o leasing, l'Assicurato:

- Può esercitare il diritto di ripensamento entro 60 (sessanta) giorni dalla data di pagamento del premio, con restituzione del premio versato;
- in caso di estinzione anticipata, anche parziale, del finanziamento o leasing, ha diritto di recedere anche dal Certificato di assicurazione, senza necessità di preavviso, con restituzione del premio imponibile pagato e non goduto. Se ne ha interesse, l'Assicurato può mantenere in essere la copertura assicurativa fino alla scadenza originariamente prevista.

Per esercitare tale diritto l'Assicurato deve spedire ad ARAG una comunicazione con uno dei seguenti mezzi: email all'indirizzo portafoglio@arag.it, PEC all'indirizzo arag@pec.arag.it, lettera raccomandata AR o posta ordinaria. La richiesta deve riportare il numero della polizza, il numero del certificato e la copia del documento di identità dell'Aderente.



Assicurazione Tutela Legale per la circolazione stradale

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni (DIP aggiuntivo Danni)

Prodotto "Polizza collettiva ARAG Tutela Legale Circolazione per Enablia srl - Pol. 11075457"

Ultimo DIP aggiuntivo Danni pubblicato e disponibile Ed. 06/2025

Scopo. Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, con particolare riguardo alle coperture assicurative, alle limitazioni, alle esclusioni, ai costi nonché alla situazione patrimoniale dell'impresa.

Il contraente e l'aderente devono prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

Società. ARAG SE Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia, branch italiana di ARAG SE - Societas Europaea con sede legale in ARAG Platz, 1, 40472 Düsseldorf (Germania), Società facente parte del Gruppo ARAG. Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia: Verona, Viale del Commercio, 59, 37135. Tel.: 045 8290411. Sito internet: www.arag.it - E-mail: arag@arag.it - PEC: arag@pec.arag.it. Iscritta in data 20/08/2012 all'Albo Imprese di Assicurazione, Elenco I, n. I.00108 (Imprese comunitarie autorizzate ad operare in regime di stabilimento). Soggetta al controllo dell'Autorità di vigilanza tedesca Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin).

INFORMAZIONI SULL'ULTIMO BILANCIO DI ARAG SE, APPROVATO PER L'ESERCIZIO 2024.

Patrimonio netto totale: € 544 milioni, calcolato con le norme e i principi contabili vigenti in Germania (HGB).

Risultato economico del periodo: € 50 milioni.

Parte del patrimonio netto relativa a: capitale sociale € 100 milioni e riserve patrimoniali € 394 milioni.

La relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell'impresa (SFCR) è disponibile nel documento "Solvency and Financial Conditions Report ARAG SE" pubblicato sul sito <https://www.arag.com/en/press/publications/>

Indice di solvibilità (solvency ratio) al 31 dicembre 2024: 298,1%.

I requisiti patrimoniali di solvibilità sono calcolati col Modello Interno Parziale, approvato da BaFin.

Al contratto si applica la legge italiana.

Prodotto



Che cosa è assicurato?

Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP. L'ampiezza dell'impegno dell'impresa è rapportato ai massimali concordati con il contraente.



Che cosa NON è assicurato?

Rischi esclusi

Oltre a quanto indicato nel DIP le garanzie non operano per sinistri conseguenti o relativi:

- alla materia fiscale ed amministrativa;
- a tumulti o sommosse popolari, eventi bellici, atti di terrorismo o di vandalismo, terremoto, sciopero serrate, detenzione od impiego di sostanze radioattive;
- ad eventi per i quali venga riconosciuto lo stato di calamità naturale o di allarme;
- a fatti dolosi delle persone assicurate;
- a fatti non accidentali che abbiano causato inquinamento dell'ambiente;
- ai casi in cui il conducente non è abilitato alla guida o ha i documenti di guida scaduti e non rinnovati entro 90 giorni dal sinistro.
- ai casi in cui il conducente rifiuta di sottoporsi agli accertamenti previsti in caso di guida sotto l'influenza dell'alcool
- all'adesione ad azioni di classe (class action);
- a vertenze con ARAG;



Ci sono limiti alla copertura?

Oltre a quanto indicato nel DIP:

- se più assicurati sono coinvolti in uno stesso sinistro, la garanzia opera con un unico massimale che viene equamente ripartito tra tutti gli assicurati a prescindere dalle somme da ciascuno pagate;
- la polizza garantisce fino ad un massimo di due tentativi di esecuzione forzata.



A chi è rivolto questo prodotto?

MERCATO DI RIFERIMENTO. Il cliente a cui è destinato il prodotto è la persona fisica o giuridica con sede legale nella Repubblica Italiana che acquista un veicolo presso una concessionaria che collabora con Enablia Srl (con o senza finanziamento) e che voglia tutelarsi nel breve e nel lungo termine, dal rischio di dover sostenere eventuali spese legali e peritali per la gestione di vertenze, in fase stragiudiziale e giudiziale relative alla circolazione stradale (ad esempio: la difesa penale, la richiesta di risarcimento danni).

Per la comprensione del prodotto da parte del cliente non è necessario un livello di conoscenza specifico.

MERCATO DI RIFERIMENTO NEGATIVO. I clienti per le cui esigenze, caratteristiche e obiettivi, il prodotto assicurativo non può essere distribuito sono: la persona fisica e la persona giuridica che non sta acquistando un veicolo presso una concessionaria che collabora con Enablia Srl o che non ha l'esigenza di tutelarsi per i rischi legati alla circolazione stradale.

Ad integrazione di quanto sopra, si specifica che **le seguenti esclusioni di polizza:**

- proprietà, guida o circolazione di imbarcazioni o aeromobili
- partecipazione a gare o competizioni sportive e relative prove, salvo si tratti di gare ACI di pura regolarità
- violazioni della normativa in materia di cronotachigrafo e limitatore della velocità salvo che il ricorso abbia esito positivo definitivo

comportano

- per il cliente del **mercato di riferimento** la non operatività delle garanzie di polizza
- l'inserimento nel **mercato di riferimento negativo** del cliente con prevalenti esigenze assicurative in questi ambiti.

INFORMAZIONI RELATIVE ALL'ABBINAMENTO DEL PRODOTTO

Il cliente può aderire alla polizza collettiva ARAG Tutela Legale Circolazione per Enablia Srl in occasione dell'acquisto di un veicolo presso una concessionaria che collabora con Enablia Srl. Nel caso il veicolo sia acquistato tramite finanziamento, il costo annuo e gli oneri dell'adesione alla polizza ARAG Tutela Legale Circolazione per Enablia Srl sono fissi ed indipendenti dal costo e dagli oneri del finanziamento, che segue i parametri tariffari indicati dall'istituto finanziario erogante.

Il finanziamento per l'acquisto del veicolo viene erogato indipendentemente dall'adesione alla polizza ARAG Tutela Legale Circolazione per Enablia Srl e i suoi costi e oneri non dipendono dall'adesione alla polizza.

Con la polizza ARAG Tutela Legale Circolazione per Enablia Srl, l'aderente si assicura contro il rischio di dover sostenere eventuali spese legali e peritali per la gestione di vertenze collegate alla circolazione stradale, anche alla guida del veicolo acquistato con il finanziamento.



Quali costi devo sostenere?

La quota parte retrocessa dall'impresa di assicurazione all'intermediario è pari al 45% del premio imponibile.

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

**All'impresa
assicuratrice**

Eventuali reclami devono essere inoltrati per iscritto alla funzione **incaricata di ARAG:**
ARAG SE - Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia - Servizio Reclami, Viale del Commercio 59, 37135 – Verona VR, Fax: +39 045.8290499 - Indirizzo di posta elettronica: servizio.reclami@arag.it.
ARAG è tenuta a fornire una risposta al reclamante entro 45 giorni dal ricevimento del reclamo.
Nel caso di reclami concernenti il comportamento degli agenti e dei loro dipendenti/collaboratori di cui si avvale per lo svolgimento dell'attività di intermediazione assicurativa, ARAG provvederà direttamente alla

	loro gestione, entro il termine massimo di 45 giorni, ferma restando la possibilità di sospendere tale termine per un massimo di 15 giorni per le necessarie integrazioni istruttorie.
All'Autorità di vigilanza	In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, pec: ivass@pec.ivass.it . Info su: www.ivass.it Si ricorda inoltre che ARAG SE ha sede legale in altro Stato membro (Germania) ed opera in Italia in libertà di stabilimento. E' pertanto soggetta al controllo dell'Autorità di vigilanza tedesca Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) alla quale possono essere inviati eventuali reclami.
PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:	
Mediazione (obbligatoria)	Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it . (Legge 9/8/2013, n. 98).
Negoziazione assistita	Tramite richiesta del proprio avvocato all'Impresa.
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	ARAG si impegna ad evitare, sia nell'offerta sia nella gestione dei contratti, lo svolgimento di operazioni in cui ARAG stessa ha direttamente o indirettamente un interesse in conflitto. Il contratto prevede che ARAG ed il contraente, in caso di conflitto di interesse o di disaccordo in merito alla gestione dei sinistri, possano demandare la decisione ad un arbitro. Per la risoluzione delle liti transfrontaliere, controversie tra un contraente consumatore di uno stato membro e un'impresa con sede legale in un altro stato membro, il reclamante avente domicilio in Italia può presentare reclamo: - all'IVASS, che lo inoltra al sistema/organo estero di settore competente per la risoluzione delle controversie in via stragiudiziale, dandone notizia al reclamante e comunicandogli poi la risposta; - direttamente al sistema/organo estero competente dello stato membro o aderente allo SEE (Spazio Economico Europeo) sede dell'impresa assicuratrice stipulante (sistema individuabile tramite il sito http://www.ec.europa.eu/fin-net), richiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET, rete di cooperazione fra organismi nazionali.

REGIME FISCALE	
Trattamento fiscale applicabile al contratto	Oltre a quanto indicato nel DIP, il premio comprende l'aliquota di imposta pari al 12,50% del premio annuo. Non sono previste dalla legge detrazioni fiscali.

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE E ALL'ADERENTE (C.D. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.

Assicurazione Tutela Legale per la circolazione stradale

Condizioni di assicurazione comprensive di Glossario

Impresa: ARAG SE Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia

Prodotto "Polizza collettiva ARAG Tutela Legale Circolazione per Enablia srl" – Ed. 06/2025 – Pol. 11075457

Contratto redatto secondo le Linee guida IVASS "Contratti Semplici e Chiari"

INDICE

GLOSSARIO	Pag. 1
 SEZIONE 1 - Che cosa è assicurato?	Pag. 2
 SEZIONE 2 - Che cosa non è assicurato?	Pag. 3
 SEZIONE 3 - Ci sono limiti di copertura?	Pag. 4
 SEZIONE 4 - Dove vale la copertura?	Pag. 4
 SEZIONE 5 - Che obblighi ho? Quali obblighi ha ARAG?	Pag. 4
 SEZIONE 6 - Quando e come devo pagare?	Pag. 6
 SEZIONE 7 - Quando comincia la copertura e quando finisce?	Pag. 6
 SEZIONE 8 - Come posso disdire il contratto?	Pag. 7
ARAGTEL E ARCHIVIO DOCUMENTI	Pag. 8
ALLEGATO NORME DI LEGGE	Pag. 9

GLOSSARIO

Aderente: il Cliente di una concessionaria che collabora con Enablia srl che aderisce alla presente polizza in occasione dell'acquisto di un veicolo.

ARAG: ARAG SE Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia

Assicurato: soggetto a favore del quale operano le garanzie previste dalla polizza

Contraente: soggetto che stipula e sottoscrive il contratto di assicurazione

Costituzione di parte civile: azione civile di risarcimento, promossa nel processo penale, dal soggetto danneggiato da un reato

Decisione passata in giudicato: sentenza divenuta definitiva sulla quale nessun giudice può nuovamente decidere

Esecuzione forzata: l'attuazione in via coattiva del diritto del creditore nei confronti del debitore (es. pignoramento dei beni)

Fase giudiziale: fase della vertenza che si svolge davanti all'autorità giudiziaria

Fase stragiudiziale: fase della vertenza finalizzata al raggiungimento di un accordo tra le parti senza l'intervento dell'autorità giudiziaria, come ad esempio la mediazione e la negoziazione assistita

Fatto illecito: azione od omissione contraria all'ordinamento giuridico, violazione di un dovere o di un obbligo imposti da una norma di legge

Periodo di tolleranza: il numero di giorni, indicato sulla scheda di polizza, durante i quali le garanzie continuano ad operare anche se il contraente non ha pagato alla scadenza prevista la rata di premio successiva alla prima o il premio di rinnovo di una polizza con tacito rinnovo

Perito: esperto che svolge un accertamento tecnico (perizia) incaricato da una delle parti della vertenza nella fase stragiudiziale o giudiziale (CTP consulente tecnico di parte) oppure incaricato dal giudice (CTU consulente tecnico d'ufficio).

Premio: somma di denaro pagata dal contraente alla compagnia di assicurazione come corrispettivo della copertura assicurativa

Prescrizione: estinzione di un diritto che avviene quando il suo titolare non lo esercita entro il periodo di tempo indicato dalla legge

Reati: si distinguono in **delitti** (dolosi o colposi) per i quali è prevista la sanzione penale della reclusione e/o della multa e in **contravvenzioni** (reati di minore gravità) per i quali è prevista la sanzione penale dell'arresto e/o ammenda

Responsabilità contrattuale: la responsabilità della parte di un contratto che non adempie o adempie parzialmente alle obbligazioni assunte verso l'altra parte contrattuale

Responsabilità extracontrattuale: la responsabilità in capo al soggetto che, commettendo un fatto illecito, provoca ad altri un danno ingiusto

Sanzione amministrativa: sanzione prevista per la violazione di una norma giuridica in ambito amministrativo

Scoperto: è la somma a carico dell'assicurato dedotta dall'importo che la compagnia paga per le spese di sinistri liquidati a termini di polizza

Sinistro: l'evento dannoso per il quale è prestata l'assicurazione

Spese di soccombenza: con sentenza del giudice sono poste a carico del soccombente per rimborsare le spese sostenute dalla controparte

Spese di giustizia: le spese come definite dal D.P.R. n. 115/2002

Vertenza: conflitto di pretese tra assicurato e controparte oppure altro procedimento di natura civile, penale o amministrativa



SEZIONE 1 - Che cosa è assicurato?

Art. 1.1 – SPESE GARANTITE DAL CONTRATTO

1. Quando l'assicurato è coinvolto in una vertenza, nei limiti stabiliti dalla polizza, ARAG assicura:

- i compensi dell'avvocato per la trattazione stragiudiziale e giudiziale della vertenza
- i compensi dell'avvocato per la querela o denuncia **se, a seguito di questa, la controparte è rinviata a giudizio in sede penale**
- le spese di soccombenza poste a carico dell'assicurato a conclusione di un giudizio
- le spese dell'organismo di mediazione **quando la mediazione è obbligatoria**
- le spese per l'arbitrato, sia dell'avvocato difensore che degli arbitri
- le spese di esecuzione forzata **fino a due tentativi**
- i compensi del perito
- le spese di giustizia
- le spese di indagine.

2. Le spese legali sono garantite per l'intervento di un solo avvocato per ogni grado di giudizio.

Art. 1.2 – ASSICURATI

1. Le garanzie operano a favore dei seguenti assicurati:

- l'Aderente
- e il soggetto indicato nel Certificato di assicurazione, **anche quando, in veste di pedone, ciclista, alla guida di veicoli non soggetti all'assicurazione obbligatoria o come trasportato di un qualsiasi veicolo pubblico o privato, è coinvolto in un incidente stradale.**

2. Nel caso di vertenze fra assicurati le garanzie operano unicamente a favore dell'Aderente.

Art. 1.3 – AMBITO DI OPERATIVITA' DELLE GARANZIE

Le garanzie operano per sinistri connessi alla circolazione stradale per la circolazione dei veicoli:

- condotti dai soggetti assicurati indicati nel Certificato di assicurazione
- per la guida dei quali è necessaria la patente A o B.

Le garanzie operano anche nei casi di violazione della normativa in materia di guida:

- sotto l'influenza dell'alcool
- in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti o psicotrope se l'uso terapeutico è comprovato da prescrizione medica.

Art. 1.4 – GARANZIE

1. **Richiesta di risarcimento per danni extra contrattuali subiti per fatti illeciti di terzi** compresa la costituzione di parte civile nel procedimento penale.

2. **Difesa penale in procedimenti per delitti colposi o contravvenzioni connessi ad incidente stradale** compresi i reati di omicidio stradale o lesioni personali stradali gravi o gravissime.

3. **Istanza di dissequestro del veicolo assicurato sequestrato in seguito ad incidente stradale.**

4. **Anticipo della cauzione penale** in caso di arresto, minaccia di arresto o di altra misura restrittiva della libertà personale applicata per responsabilità connessa ad incidente stradale avvenuto all'estero. **ARAG anticipa la cauzione penale se l'assicurato fornisce adeguate garanzie di restituzione della somma entro un mese dalla data di erogazione.**

5. **Assistenza di un interprete in sede di interrogatorio**, in caso di arresto, detenzione e/o altra misura restrittiva della libertà personale applicata per responsabilità connessa ad incidente stradale verificatosi all'estero.

6. **Ricorso contro le sanzioni amministrative:**

- pecuniarie
- accessorie di ritiro, sospensione o revoca della patente di guida

inflitte per violazioni al codice della strada **in seguito ad incidente stradale e connesse allo stesso.**



SEZIONE 2 - Che cosa non è assicurato?

Art. 2.1 – SPESE NON GARANTITE DAL CONTRATTO

ARAG non garantisce la copertura di:

- compensi dell'avvocato determinati tramite patti quota lite
- spese per l'indennità di trasferta
- compensi dell'avvocato duplicati in caso di domiciliazione
- spese di esecuzione forzata oltre il secondo tentativo per sinistro
- imposte, tasse e altri oneri fiscali diversi dalle spese di giustizia
- multe, ammende e sanzioni pecuniarie in genere
- spese liquidate a favore delle parti civili costituite contro l'assicurato nei procedimenti penali

- spese dell'organismo di mediazione quando la mediazione non è obbligatoria
- compensi dell'avvocato per la querela se la controparte non è rinviata a giudizio in sede penale
- spese ripetibili dalla controparte
- spese non concordate con ARAG.

Art. 2.2 – ESCLUSIONI

Se nel contratto non è previsto diversamente, le garanzie non operano per sinistri conseguenti o relativi:

- 1) alla materia fiscale o amministrativa
- 2) a tumulti o sommosse popolari, eventi bellici, atti di terrorismo o di vandalismo, terremoto, sciopero, serrate, detenzione od impiego di sostanze radioattive
- 3) ad eventi per i quali venga riconosciuto lo stato di calamità naturale o di allarme
- 4) alla proprietà, guida o circolazione di imbarcazioni o aeromobili
- 5) a fatti dolosi delle persone assicurate
- 6) a fatti non accidentali che abbiano causato inquinamento dell'ambiente
- 7) a veicoli non omologati o utilizzati in difformità da immatricolazione o dalla carta di circolazione
- 8) a veicoli non coperti da assicurazione obbligatoria RCA
- 9) a casi in cui il conducente non è abilitato alla guida o ha i documenti di guida scaduti e non rinnovati entro 90 giorni dal sinistro
- 10) a casi di condanna con decisione passata in giudicato per guida sotto l'effetto di sostanze stupefacenti senza prescrizione medica;
- 11) a casi di condanna con decisione passata in giudicato per omissione di fermata e assistenza o casi di violazione della normativa in materia di cronotachigrafo e limitatore della velocità salvo che il ricorso abbia esito positivo definitivo
- 12) a partecipazione a gare o competizioni sportive e relative prove, salvo si tratti di gare ACI di pura regolarità
- 13) all'adesione ad azioni di classe (class action)
- 14) a vertenze con ARAG
- 15) a vertenze con la banca se intermedia il presente contratto.



SEZIONE 3 - Ci sono limiti di copertura?

Art. 3.1 – OPERATIVITA' DI ALCUNE GARANZIE

La garanzia "Ricorso contro le sanzioni amministrative" se non c'è incidente stradale non opera.

Art. 3.2 – RIPARTIZIONE DEL MASSIMALE TRA PIU' ASSICURATI COINVOLTI NELLO STESSO SINISTRO

Se più assicurati sono coinvolti in uno stesso sinistro, la garanzia opera con un unico massimale che viene equamente ripartito tra tutti gli assicurati a prescindere dalle spese da ciascuno sostenute. Se al momento della definizione del sinistro il massimale per sinistro non è esaurito, il residuo è ripartito in parti uguali tra agli assicurati che hanno ricevuto solo parzialmente il rimborso delle somme.



SEZIONE 4 - Dove vale la copertura?

Art. 4.1 – TERRITORI DOVE OPERANO LE GARANZIE

1. Le garanzie operano in tutto il mondo.



SEZIONE 5 - Che obblighi ho? Quali obblighi ha ARAG?

Art. 5.1 – COME DENUNCIARE UN SINISTRO

1. La denuncia del sinistro deve essere presentata tempestivamente ad ARAG nel momento in cui l'assicurato ne ha conoscenza, e in ogni caso nel rispetto del termine di prescrizione previsto dalla legge.
2. La denuncia deve in ogni caso avvenire nel termine massimo di 24 mesi dalla data di cessazione del contratto o di eventuali altri contratti emessi successivamente senza interruzione della copertura assicurativa per lo stesso rischio.
3. L'assicurato deve informare ARAG in modo completo e veritiero di tutti i particolari del sinistro, fornire i relativi mezzi di prova e documenti, indicare l'eventuale esistenza di altri contratti assicurativi per lo stesso rischio e, su richiesta, metterli a disposizione.
4. In mancanza, ARAG non può essere ritenuta responsabile di eventuali ritardi nella valutazione della copertura assicurativa o nella gestione del sinistro, nonché di eventuali prescrizioni o decadenze che dovessero intervenire.

Esempio di denuncia di un sinistro

L'assicurato che denuncia un nuovo sinistro ad ARAG invia:

- una descrizione dettagliata dei fatti con relativa cronologia
- i dati della controparte
- eventuale documentazione a supporto della denuncia (es. la copia di un contratto o di una fattura)

Art. 5.2 – GESTIONE DEL SINISTRO E SCELTA DELL'AVVOCATO

1. Ricevuta la denuncia del sinistro ARAG verifica la copertura assicurativa e la fondatezza delle ragioni dell'assicurato.
2. La fase stragiudiziale è gestita da ARAG che si attiva per risolvere la vertenza con l'accordo delle parti, avvalendosi di personale interno qualificato oppure **affidandone la gestione ad un avvocato di propria scelta**.
3. **Per valutare la copertura assicurativa delle spese della fase giudiziale, comprese eventuali successive impugnazioni, ARAG verifica preventivamente l'idoneità delle prove e argomentazioni che l'assicurato ha l'onere di fornire.**
4. Per la fase giudiziale l'assicurato ha il diritto di scegliere un avvocato **tra gli iscritti all'Albo**:
 - dell'ufficio giudiziario competente per la vertenza
 - del proprio luogo di residenza o sede legale; in caso di domiciliazione, ARAG indica l'avvocato domiciliatario.
5. L'incarico all'avvocato e al perito, che operano nell'interesse del proprio cliente, è conferito direttamente dall'assicurato, pertanto **ARAG non è responsabile del loro operato**.
6. **Le spese per gli accordi economici tra assicurato e avvocato, per la transazione della vertenza e per l'intervento del perito sono garantite solo se preventivamente autorizzate da ARAG.**
7. **ARAG può pagare direttamente i compensi al professionista** dopo aver definito l'importo dovuto. Il pagamento avviene **in esecuzione del contratto di assicurazione** e senza che ARAG assuma alcuna obbligazione diretta verso il professionista.
8. **Se l'assicurato paga direttamente il professionista, ARAG rimborsa quanto anticipato dopo il ricevimento della documentazione comprovante il pagamento.**
9. **Il pagamento delle spese garantite avviene entro il termine di 30 giorni previa valutazione in ogni caso della congruità dell'importo richiesto.**

Art. 5.3 – GESTIONE DEL SINISTRO PER LE GARANZIE DI PERDITE PECUNIARIE

1. L'assicurato **deve presentare ad ARAG la domanda di rimborso** fornendo:
 - copia del verbale di infrazione dal quale deriva la decurtazione del punteggio
 - copia della lettera del Ministero dei Trasporti con la cronologia delle decurtazioni.

Almeno una delle decurtazioni che ha portato alla diminuzione o all'azzeramento del punteggio del documento di guida deve essere avvenuta alla guida del veicolo assicurato.

2. ARAG, verificata la copertura assicurativa e l'idoneità della prova documentale, provvede al rimborso delle spese sostenute **dietro presentazione di attestato di frequenza e ricevuta fiscale o fattura rilasciata dall'autoscuola o documentazione equivalente.**

Art. 5.4 – RESTITUZIONE DELLE SPESE ANTICIPATE

L'assicurato è obbligato a restituire le somme anticipate da ARAG:

- se rimborsate dalla controparte
- se il giudizio penale per delitti dolosi si conclude con sentenza, archiviazione o provvedimenti diversi da quelli indicati nella garanzia; questi documenti devono essere trasmessi tempestivamente ad ARAG.

Art. 5.5 – DISACCORDO CON ARAG PER LA GESTIONE DEL SINISTRO E CONFLITTO DI INTERESSI

1. In caso di disaccordo in merito alla gestione del sinistro tra l'assicurato e ARAG, la decisione può essere affidata ad un arbitro che decide secondo equità, scelto di comune accordo dalle parti o, in mancanza di accordo, dal presidente del tribunale competente per legge.
2. **Ciascuna delle parti contribuisce alla metà delle spese arbitrali, quale che sia l'esito dell'arbitrato.**
3. In via alternativa è possibile adire l'autorità giudiziaria, previo esperimento del tentativo di mediazione o di altro sistema di risoluzione alternativa della controversia se previsto.
4. L'assicurato ha comunque il diritto di scegliere liberamente il proprio avvocato nel caso di conflitto di interessi con ARAG.
5. Se le condizioni di assicurazione sono tradotte anche in lingua tedesca, in **caso di controversia tra ARAG e l'assicurato sull'interpretazione del testo del presente contratto, ha valore quello scritto in lingua italiana.**

Art. 5.6 – DICHIARAZIONI INESATTE E RETICENTI DELL'ASSICURATO

1. Le dichiarazioni inesatte, le reticenze del contraente o dell'assicurato, relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio all'atto della conclusione del contratto o durante il corso dello stesso, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto alle garanzie assicurative nonché la cessazione dell'assicurazione.
2. ARAG, una volta a conoscenza di circostanze aggravanti che comportino un premio maggiore, può richiedere la modifica delle condizioni in corso.
3. Nel caso di diminuzione del rischio ARAG è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del contraente e rinuncia al relativo diritto di recesso.
4. L'assicurato deve comunicare ad ARAG l'esistenza e la successiva conclusione di altri contratti di assicurazione per lo stesso rischio e dare avviso dei sinistri a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, ai fini della ripartizione proporzionale delle spese.

Art. 5.7 – OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE AD ARAG

1. Ogni spostamento della residenza dell'assicurato va comunicato ad ARAG.
2. L'assicurato dopo la denuncia del sinistro deve informare ARAG sulle evoluzioni e sulle circostanze dello stesso, anche se rimaste immutate:
 - per consentire la gestione del sinistro

- e per non far decorrere, dalla data dell'ultima comunicazione ad ARAG, la prescrizione prevista dalla legge.



SEZIONE 6 - Quando e come devo pagare?

Art. 6.1 – PAGAMENTO DEL PREMIO E SOSPENSIONE DELLE GARANZIE

1. Il premio deve essere pagato al momento della sottoscrizione del Certificato di assicurazione.
2. Il premio deve essere pagato in un'unica soluzione in relazione al periodo assicurativo scelto.
4. È consentito qualsiasi mezzo di pagamento conforme alle vigenti norme.
5. I premi devono essere pagati al concessionario presso il quale viene perfezionato il contratto.



SEZIONE 7 - Quando comincia la copertura e quando finisce?

Art. 7.1 – EFFICACIA E DURATA DELLA COPERTURA ASSICURATIVA

1. La copertura assicurativa è efficace dalle ore 24 del giorno indicato nel certificato di assicurazione, se il premio è stato pagato; se il premio non è stato pagato la copertura assicurativa è efficace dalle ore 24 del giorno del pagamento.
2. La polizza collettiva ha la durata di un anno e, in mancanza di disdetta comunicata mediante lettera raccomandata, mezzi legalmente equivalenti o telefax spediti almeno 15 (quindici) giorni prima della scadenza, si rinnova tacitamente, ogni volta, per 1 (uno) anno, ai sensi dell'Art. 1899 del Codice Civile.
3. La copertura assicurativa ha la durata pattuita nel certificato di assicurazione e non si rinnova tacitamente.

Art. 7.2 - QUANDO SONO COPERTI I SINISTRI

Sono coperte le spese per i sinistri che sono avvenuti dalla data di efficacia della copertura.

Art. 7.3 – QUANDO AVVIENE IL SINISTRO

1. La data di avvenimento del sinistro è quella in cui si verifica l'evento dannoso a seguito del quale insorge la vertenza. L'evento dannoso, in base alla natura della vertenza, è inteso come:
 - il danno o presunto danno extracontrattuale subito o causato dall'assicurato
 - la violazione o la presunta violazione del contratto
 - la violazione o la presunta violazione della legge
2. In presenza di più eventi dannosi della stessa natura, la data di avvenimento del sinistro è quella in cui si verifica il primo evento dannoso.
3. Uno o più eventi dannosi tra loro collegati o consequenziali o riconducibili ad un medesimo contesto, anche quando coinvolgono una pluralità di soggetti, sono trattati e considerati come un unico sinistro e la data di avvenimento è quella del primo evento dannoso.

Esempio di data di avvenimento del sinistro per danno extracontrattuale subito

L'assicurato rimane coinvolto in un incidente stradale subendo delle lesioni fisiche che vengono accertate successivamente all'incidente. La data di avvenimento del sinistro è la data in cui è avvenuto l'incidente stradale.

Esempio di data di avvenimento del sinistro per violazione della norma di legge

All'assicurato viene contestata la violazione di una norma del Codice della Strada avvenuta a seguito di un incidente stradale. La data di avvenimento del sinistro è la data in cui la violazione è stata commessa.

Il contenuto del riquadro non ha valore contrattuale

ART. 7.4 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

1. La residenza dell'assicurato deve essere nella Repubblica Italiana. In caso di spostamento della sede legale o della residenza in paese diverso dalla Repubblica Italiana, il contratto si risolve di diritto dalla data di spostamento e ARAG rimborsa al contraente la parte di premio pagata e non goduta, senza le imposte.
2. In caso di mancata o tardiva comunicazione dello spostamento di sede legale o residenza, ARAG si riserva di chiedere al contraente il rimborso di ogni spesa eventualmente sostenuta.



SEZIONE 8 - Come posso disdire il contratto?

Art. 8.1 – RECESSO DAL CONTRATTO A SEGUITO DI SINISTRO

1. Dopo ogni denuncia di sinistro e fino al 30° giorno dopo la comunicazione della sua archiviazione, il contraente e ARAG possono recedere con lettera raccomandata AR o mezzi legalmente equivalenti, con un preavviso di almeno 15 giorni rispetto alla data di effetto del recesso.
2. Al contraente è dovuto il rimborso della parte di premio pagata e non goduta, senza le imposte.

Art. 8.2 – DIRITTO DI RECESSO IN CASO DI ADESIONE CONTESTUALE AD ACQUISTO DI VEICOLO CON FINANZIAMENTO

1. Qualora il Certificato di assicurazione sia stato sottoscritto in occasione dell'acquisto di un veicolo tramite finanziamento o leasing, l'Assicurato:



- può esercitare il diritto di ripensamento alla sottoscrizione del Certificato di assicurazione, entro 60 (sessanta) giorni dalla data di pagamento del premio. In questo caso, l'Assicurato ha diritto alla restituzione del premio versato.
- in caso di estinzione anticipata, anche parziale, del finanziamento o leasing, ha diritto di recedere anche dal Certificato di assicurazione, senza necessità di preavviso. In questo caso, ARAG restituirà la quota di premio eventualmente e anticipatamente già pagata rispetto alla scadenza originariamente prevista, al netto delle imposte. Se ne ha interesse, invece, resta salva la possibilità per l'Assicurato di mantenere in essere la copertura assicurativa fino alla scadenza originariamente prevista.

2. Per esercitare tale diritto l'Assicurato deve spedire ad ARAG una comunicazione con uno dei seguenti mezzi: email all'indirizzo portafoglio@arag.it, PEC all'indirizzo arag@pec.arag.it, lettera raccomandata AR o posta ordinaria. La richiesta deve riportare il numero della polizza, il numero del certificato e la copia del documento di identità dell'Aderente.

La Tutela Legale ARAG: molto più di una polizza.

Professionisti sempre al tuo fianco con prodotti e servizi esclusivi

Un team di esperti specializzati ed un network di legali e di periti sono a tua disposizione

I vantaggi riservati gratuitamente agli assicurati

	ARAGTel! il numero verde 800.508.008 per avere informazioni e chiarimenti su tutto ciò che prevede la polizza. Ed in più, per tutte le volte che ne avrai bisogno, una consulenza in caso di dubbi legali nelle materie oggetto di copertura. ➔ Attivabile anche scrivendo una e-mail a: aragtel@arag.it o compilando l'apposito modulo nell'Area Clienti
	Document Check, il servizio di controllo sulla regolarità formale di contratti e scritture private, diffide e monitorie relative alle materie oggetto di copertura; istanze di accesso agli atti relativi al veicolo assicurato. ➔ Attivabile scrivendo una e-mail a: aragtel@arag.it o compilando l'apposito modulo nell'Area Clienti
	Archivio Documenti, modelli di documenti legali personalizzabili, da compilare e scaricare online. ➔ Accedi all'Area Clienti e trova il modello di cui hai bisogno
	Guide Legali, pratici vademecum per orientarsi e capire meglio le norme in vigore in diversi ambiti, quali la circolazione, la vita privata, il lavoro, i viaggi e il web. ➔ Accedi all'Area Clienti e scarica la guida di cui hai bisogno
	Flight Claim, per verificare on line se hai diritto al risarcimento in caso di volo cancellato o in ritardo. ➔ Accedi all'Area Clienti per utilizzare il servizio
	Check Multa, per verificare on line la possibilità di ricorrere contro una multa ricevuta per una violazione del Codice della Strada. ➔ Accedi all'Area Clienti per utilizzare il servizio

Registrati nell'Area Clienti su www.arag.it: per consultare la tua posizione assicurativa, denunciare un sinistro e seguirne l'evoluzione. Ed in più, in qualità di assicurato ARAG, puoi accedere quando vuoi ai servizi a te riservati.

E per tutti su www.arag.it

	Chatbot, l'assistente virtuale ARAG che h24 ti guida in caso di denuncia di un sinistro e ti risponde a domande su tematiche quali: circolazione stradale, viaggi, lavoro, rischi cyber.
	Notizie ed approfondimenti giuridici, per essere sempre aggiornati sulle normative e sulle tematiche più attuali

ALLEGATO NORME DI LEGGE

Principali articoli del Codice Civile applicabili al contratto

Art. 1341 - Condizioni generali di contratto. Le condizioni generali di contratto predisposte da uno dei contraenti sono efficaci nei confronti dell'altro, se al momento della conclusione del contratto questi le ha conosciute o avrebbe dovuto conoscerle usando l'ordinaria diligenza. In ogni caso non hanno effetto, se non sono specificamente approvate per iscritto, le condizioni che stabiliscono, a favore di colui che le ha predisposte, limitazioni di responsabilità, facoltà di recedere dal contratto o di sospenderne l'esecuzione, ovvero sanciscono a carico dell'altro contraente decadenze, limitazioni alla facoltà di opporre eccezioni, restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti coi terzi, tacita proroga o rinnovazione del contratto, clausole compromissorie o deroghe alla competenza dell'autorità giudiziaria.

Art. 1342 - Contratto concluso mediante moduli o formulari. Nei contratti conclusi mediante la sottoscrizione di moduli o formulari, predisposti per disciplinare in maniera uniforme determinati rapporti contrattuali, le clausole aggiunte al modulo o al formulario prevalgono su quelle del modulo o del formulario qualora siano incompatibili con esse, anche se queste ultime non sono state cancellate.

Si osserva inoltre la disposizione del secondo comma dell'articolo precedente.

ART. 1892 - Dichiarazioni inesatte e reticenze con dolo o colpa grave. Le dichiarazioni inesatte e le reticenze del contraente, relative a circostanze tali che l'assicuratore non avrebbe dato il suo consenso o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, sono causa di annullamento del contratto quando il contraente ha agito con dolo o con colpa grave.

L'assicuratore decade dal diritto d'impugnare il contratto se, entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza, non dichiara al contraente di volere esercitare l'impugnazione.

L'assicuratore ha diritto ai premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui ha domandato l'annullamento e, in ogni caso, al premio convenuto per il primo anno. Se il sinistro si verifica prima che sia decorso il termine indicato dal comma precedente, egli non è tenuto a pagare la somma assicurata.

Se l'assicurazione riguarda più persone o più cose, il contratto è valido per quelle persone o per quelle cose alle quali non si riferisce la dichiarazione inesatta o la reticenza.

ART. 1893 - Dichiarazioni inesatte e reticenze senza dolo o colpa grave. Se il contraente ha agito senza dolo o colpa grave, le dichiarazioni inesatte e le reticenze non sono causa di annullamento del contratto, ma l'assicuratore può recedere dal contratto stesso, mediante dichiarazione da farsi all'assicurato nei tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza.

Se il sinistro si verifica prima che l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza sia conosciuta dall'assicuratore, o prima che questi abbia dichiarato di recedere dal contratto, la somma dovuta è ridotta in proporzione della differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose.

ART. 1897 - Diminuzione del rischio. Se il contraente comunica all'assicuratore mutamenti che producono una diminuzione del rischio tale che, se fosse stata conosciuta al momento della conclusione del contratto, avrebbe portato alla stipulazione di un premio minore, l'assicuratore, a decorrere dalla scadenza del premio o della rata di premio successiva alla comunicazione suddetta, non può esigere che il minor premio, ma ha facoltà di recedere dal contratto entro due mesi dal giorno in cui è stata fatta la comunicazione.

La dichiarazione di recesso dal contratto ha effetto dopo un mese.

ART. 1898 - Aggravamento del rischio. Il contraente ha l'obbligo di dare immediato avviso all'assicuratore dei mutamenti che aggravano il rischio in modo tale che, se il nuovo stato di cose fosse esistito e fosse stato conosciuto dall'assicuratore al momento della conclusione del contratto, l'assicuratore non avrebbe consentito l'assicurazione o l'avrebbe consentita per un premio più elevato.

L'assicuratore può recedere dal contratto, dandone comunicazione per iscritto all'assicurato entro un mese dal giorno in cui ha ricevuto l'avviso o ha avuto in altro modo conoscenza dell'aggravamento del rischio.

Il recesso dell'assicuratore ha effetto immediato se l'aggravamento è tale che l'assicuratore non avrebbe consentito l'assicurazione; ha effetto dopo quindici giorni, se l'aggravamento del rischio è tale che per l'assicurazione sarebbe stato richiesto un premio maggiore.

Spettano all'assicuratore i premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui è comunicata la dichiarazione di recesso.

Se il sinistro si verifica prima che siano trascorsi i termini per la comunicazione e per l'efficacia del recesso, l'assicuratore non risponde qualora l'aggravamento del rischio sia tale che egli non avrebbe consentito la assicurazione se il nuovo stato di cose fosse esistito al momento del contratto; altrimenti, la somma dovuta è ridotta, tenuto conto del rapporto tra il premio stabilito nel contratto e quello che sarebbe stato fissato se il maggiore rischio fosse esistito al tempo del contratto stesso.

ART. 1900 - Sinistri cagionati con dolo o con colpa grave dell'assicurato o dei dipendenti. L'assicuratore non è obbligato per i sinistri cagionati da dolo o da colpa grave del contraente, dell'assicurato o del beneficiario, salvo patto contrario per i casi di colpa grave.

L'assicuratore è obbligato per il sinistro cagionato da dolo o da colpa grave delle persone del fatto delle quali l'assicurato deve rispondere.

Egli è obbligato altresì, nonostante patto contrario, per i sinistri conseguenti ad atti del contraente, dell'assicurato o del beneficiario, compiuti per dovere di solidarietà umana o nella tutela degli interessi comuni all'assicuratore.

ART. 1901 - Mancato pagamento del premio. Se il contraente non paga il premio o la prima rata di premio stabilita dal contratto, l'assicurazione resta sospesa fino alle ore ventiquattro del giorno in cui il contraente paga quanto è da lui dovuto.

Se alle scadenze convenute il contraente non paga i premi successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore ventiquattro del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza.

Nelle ipotesi previste dai due commi precedenti il contratto è risolto di diritto se l'assicuratore, nel termine di sei mesi dal giorno in cui il premio o la rata sono scaduti, non agisce per la riscossione; l'assicuratore ha diritto soltanto al pagamento del premio relativo al periodo di assicurazione in corso e al rimborso delle spese. La presente norma non si applica alle assicurazioni sulla vita.

ART. 1907 - Assicurazione parziale. Se l'assicurazione copre solo una parte del valore che la cosa assicurata aveva nel tempo del sinistro, l'assicurato risponde dei danni in proporzione della parte suddetta, a meno che non sia diversamente convenuto.

ART. 1910 - Assicurazione presso diversi assicuratori. Se per il medesimo rischio sono contratte separatamente più assicurazioni presso diversi assicuratori, l'assicurato deve dare avviso di tutte le assicurazioni a ciascun assicuratore.

Se l'assicurato omette dolosamente di dare l'avviso, gli assicuratori non sono tenuti a pagare l'indennità.

Nel caso di sinistro, l'assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori a norma dell'articolo 1913, indicando a ciascuno il nome degli altri. L'assicurato può chiedere a ciascun assicuratore l'indennità dovuta secondo il rispettivo contratto, purché le somme complessivamente riscosse non superino l'ammontare del danno.

L'assicuratore che ha pagato ha diritto di regresso contro gli altri per la ripartizione proporzionale in ragione delle indennità dovute secondo i rispettivi contratti. Se un assicuratore è insolvente, la sua quota viene ripartita fra gli altri assicuratori.

ART. 1916 - Diritto di surrogazione dell'assicuratore. L'assicuratore che ha pagato l'indennità è surrogato, fino alla concorrenza dell'ammontare di essa, nei diritti dell'assicurato verso i terzi responsabili.

Salvo il caso di dolo, la surrogazione non ha luogo se il danno è causato dai figli, dagli ascendenti, da altri parenti o da affini dell'assicurato stabilmente con lui conviventi o da domestici.

L'assicurato è responsabile verso l'assicuratore del pregiudizio arrecato al diritto di surrogazione.

Le disposizioni di questo articolo si applicano anche alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro e contro le disgrazie accidentali.

ART. 1965 - Nozione. (di transazione)

La transazione è il contratto col quale le parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine a una lite già incominciata o prevengono una lite che può sorgere tra loro.

Con le reciproche concessioni si possono creare, modificare o estinguere anche rapporti diversi da quello che ha formato oggetto della pretesa e della contestazione delle parti.

ART. 2952 Il comma - Prescrizione in materia di assicurazione. ... *omissis* ... Gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione e dal contratto di riassicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ad esclusione del contratto di assicurazione sulla vita i cui diritti si prescrivono in dieci anni.

Sistemi di definizione delle controversie in fase stragiudiziale

Arbitrato: incarico affidato a uno o più soggetti imparziali (arbitri) per risolvere un conflitto mediante una decisione (lodo arbitrale) vincolante per le parti (artt. 806 – 840 del codice di procedura civile).

Mediazione: attività professionale svolta da un soggetto imparziale (Organismo di mediazione) per raggiungere un accordo tra due o più soggetti in conflitto o per formulare una proposta di risoluzione del conflitto (D.Lgs. n. 28 del 4 marzo 2010).

Negoziazione assistita: accordo tramite il quale le parti in conflitto risolvono in via amichevole una controversia tramite l'assistenza di avvocati (D.L. n. 132 del 12 settembre 2014).



INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Titolare del trattamento è **ARAG SE – Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia** con sede in Verona, Viale del Commercio n. 59 (di seguito Società o ARAG), che tratta i dati personali ad essa forniti per la finalità di predisposizione di **proposte di polizza** e di **gestione del contratto assicurativo**, in esecuzione degli obblighi contrattualmente assunti. Per maggiori informazioni sulle altre finalità del trattamento perseguite, le modalità con cui sono trattati i dati personali ed i diritti esercitabili la invitiamo a consultare la nostra Informativa privacy pubblicata sul sito www.arag.it. Per qualunque informazione o richiesta in merito al trattamento dei dati personali è sempre possibile rivolgersi inoltre al DPO (Data Protection Officer) della Società all'indirizzo servizio.privacy@arag.it.